

## **Comunicazione n. 2064231 del 30 -9-2002**

Oggetto: **Individuazione dell'anozione di particorrelate**

### **1. Premessa**

Con delibera n. 13616 del 12.06.2002, recante modifiche al Regolamento n. 11971/99 (disciplina degli emittenti), è stato, tra l'altro, introdotto l'art. 71-bis in materia di informazioni al mercato sulle operazioni con particorrelate da parte degli emittenti azionari quotate. La norma impone di rendere noti gli elementi fondamentali di tali operazioni contestualmente alla loro realizzazione. Qual è il strumento per la diffusione delle informazioni è stato individuato un apposito documento informativo, o, in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell'art. 66 del citato Regolamento.

Invista dell'entrata in vigore dell'obbligo informativo in parola si rende necessario individuare la nozione di "particorrelate", per la quale il comma 3 dell'art. 71-bis fa riferimento ad una separata determinazione della Consob da assumere "tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale".

L'anozione di particorrelate assume, inoltre, rilevanza in altri settori dell'informazione societaria sottoposta al controllo di trasparenza della Consob, risultando strumentale all'adempimento dei diversi obblighi informativi previsti a disposizione regolamentari da comunicazioni. Per l'individuazione dell'anozione, la Commissione in passato ha, in alcuni casi, fatto riferimento al principio contabile internazionale di riferimento (*International Accounting Standard 24 - Related Party Disclosures*, di seguito IAS 24), in altri, sempre a vantaggio del principio, ha delineato una definizione autonoma<sup>(1)</sup>.

Nell'attuare la disposizione di cui all'art. 71-bis del Regolamento, si ritiene pertanto di attribuire all'anozione di particorrelate individuata con la presente Comunicazione una valenza generale, fornendo, in tal modo, agli operatori uno strumento fruibile ai fini di tutti gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato. Ne consegue che, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione citata, detta nozione sostituisce analoghe definizioni rese in precedenza.

Quanto ai contenuti dell'anozione in parola, in armonia con la previsione dell'art. 71-bis, comma 3, e con gli indirizzi in passato assunti dalla Commissione in materia, si è ritenuto di allinearsi sostanzialmente all'IAS 24, anche in vista dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo ed del Consiglio dell'Unione Europea n. 1606/2002 che prevede l'obbligo di applicazione del sistema dei principi contabili internazionali da parte di tutte le imprese quotate dell'U.E.

Essendo l'IAS 24 attualmente in corso di revisione da parte dello *International Accounting Standard Board*, non si può peraltro escludere che, per effetto di eventuali modifiche, si renda necessario, anche in tempi ravvicinati, un intervento di adeguamento della presente Comunicazione.

Nel paragrafo che segue viene enunciata l'anozione di particorrelate. Nel successivo paragrafo 3 ("Considerazioni"), vengono infine illustrate le motivazioni sottese e il limite di costo a cui si è fatto riferimento, finalizzati a conferire maggiore certezza nell'individuazione dell'ambito di soggetti di cui si tratta.

### **2. Individuazione delle particorrelate**

Le particorrelate sono definite come segue:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patto che siano di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se tale partecipazione conferita da una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;

d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;

e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricompresi nelle lettere a), b), c) ed);

f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricompresi nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricompresi nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;

g) i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98;

- per collegamento di influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile;

- tra i soggetti cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organismi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;

- per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o essere influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

### 3. Considerazioni

L'azione di partecipazione sopra riportata si distacca solo marginalmente dal modello costituito dal principio contabile internazionale. Da un lato, si è cercato di ricondurre alcune delle espressioni riportate nello IAS 24, di matrice tipicamente contabile, a categorie giuridiche già note all'ordinamento italiano dal contenuto sostanzialmente equivalente; dall'altro, si è provveduto ad delineare con maggiore precisione concetti che nel principio contabile in esame si presentavano con contorni non del tutto definiti. Entrambi gli interventi sono stati effettuati con l'obiettivo di fornire all'interprete parametri certi per un corretto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 71 -bis.

In particolare, l'azione di "controllo" è stata individuata facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, di generale applicazione nell'ambito della disciplina degli enti il cui contenuto appare peraltro corrispondente alla definizione di controllo fornita dal principio contabile internazionale. In tal caso non è necessario comprendere anche le società totalitariamente controllate dall'emittente, pur trattandosi di entità economicamente riconducibili a quest'ultimo: ciò in quanto si è ritenuto che le operazioni effettuate con soggetti controllati al 100% siano suscettibili di assumere comunque rilevanza sotto il profilo della tutela degli azionisti di minoranza dell'emittente quotato. Si rammenta, peraltro, che le operazioni con detti soggetti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 71 -bis solo qualora siano "ordinarie" e cioè nel caso in cui le stesse "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempistica di realizzazione" possano "aver effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale e sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

Inoltre, in previsione della imminente introduzione, nell'ambito del nuovo testo dello IAS 24, dell'ipotesi del controllo congiunto, si è ritenuto di dare rilevanza anche alla posizione dei soggetti che fanno parte di un accordo paritetico riguardante l'emittente o la sua controllante, limitatamente alle ipotesi di accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto, se tali accordi conferiscono una partecipazione complessiva di controllo. Indette fattispecie, infatti, è più evidente la possibilità per l'aderente al patto di influire sull'emittente.

I concetti di "associates" e di "significant influence" sono stati invece riferiti al corso delle azioni di collegamento di influenza notevole presenti nel codice civile. Ciò ha comportato un ampliamento della previsione contenuta nello IAS 24 in quanto risultano ricomprese anche le partecipazioni di almeno il 10% nel capitale con diritto di voto di una società quotata, mentre la soglia di partecipazione minima è considerata rilevante ai principi contabili internazionali è del 20% <sup>(2)</sup>.

Inoltre, per individuare i " *close members of the family*" delle persone fisiche correlate all'emittente, si è ritenuto opportuno introdurre, accanto al criterio guida fornito dallo IAS 24 (fondato sulla presunzione di influenza nella relazione economica con l'emittente), una presunzione assoluta di rilevanza per il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Si ritiene che questa scelta, seppure potenzialmente più rigorosa, al dover non ammettere prova contraria, elimini ogni incertezza interpretativa nei casi in cui il criterio generale dello IAS 24 appare discontata applicazione, consentendo agli emittenti un più agevole adempimento dell'obbligo in esame.

Sono state infine incluse tra le particorrelate le imprese che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori, così da assicurare completa uniformità tra le ipotesi rilevanti per il consolidamento e quelle prese in considerazione dalla disciplina *de qua*<sup>(3)</sup>.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*

---

1. Cfr., in particolare, Comunicazione in ri.DAC/RM/97001574 del 20.02.1997 e DAC/98015554 del 2/03/1998, concernente le informazioni da riportare nei conti annuali e consolidati delle società quotate, nonché la Comunicazione n. DEM/1025564 del 6.04.2001, relativa ai contenuti della relazione del collegio sindacale di detti società. L'anzione di particorrelate è, inoltre, menzionata nell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti (schema 1 del prospetto di sollecitazione/quotazione).

2. Si veda in proposito lo IAS 28 (*Accounting for Investments in Associates*) paragrafo 4.

3. Cfr. art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 173/97 concernente la redazione dei conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 87/92.